

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Andrea Amadei	Presidente
dott.ssa Lilia Marra	Giudice
dott.ssa Enrica de Sire	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 57/2024 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza straordinaria domiciliare del 20.3.2024 vertente

TRA

Parte_1 presso il Tribunale di Locri;

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), nata a Brancaleone (RC) il 28/09/1944 ed ivi residente alla via Fischia n. 4;

RESISTENTE

avente per oggetto: revoca dell'interdizione.

Conclusioni delle parti: come da atti di causa.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato telematicamente il 24 gennaio 2024, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri avanzava richiesta di revoca dell'interdizione pronunciata nei confronti di *Controparte_1*. Esponeva, in particolare: che la *CP_1* dopo essere stata dichiarata interdetta con sentenza n. 345/1983 emessa dal Tribunale di Locri il 10.6.1983 era stata, altresì, destinataria della misura di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno, aperta in suo favore con decreto emesso dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Locri il 30.9.2019, a conclusione del giudizio, pendente, iscritto al N.R.G.V.G. 931/2019; che il G.t. del procedimento da ultimo menzionato con decreto del 30.12.2023 evidenziava l'opportunità di revocare l'interdizione pendente nei confronti della *CP_1* stante la contemporanea pendenza dei due strumenti di tutela, disponendo, conseguentemente, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le

determinazioni di competenza.

Instaurato il contraddittorio con i soggetti indicati dall'art. 473 *bis*. 52 C.P.C., a seguito del rinvio dell'udienza del 6.3.2024, (disposto in ragione della mancata comparizione della tutelata) a quella straordinaria domiciliare del 20.3.2024, - per come richiesto dall'amministratore di sostegno stante l'intrasportabilità dell'amministrata - la predetta, invitata dal giudice designato a declinare le proprie generalità nulla rispondeva; pertanto, constatata l'evidenza delle condizioni personali della tutelata, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Tanto premesso e richiamato, la domanda di revoca dell'interdizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.

I due strumenti giuridici di tutela (interdizione *ex art.* 414 c.c. ed amministrazione di sostegno *ex artt.* 404 e 405 c.c.) adottati nei confronti della **CP_I** non possono coesistere; pertanto, ad avviso del Collegio non è utile mantenere la dichiarazione di interdizione pronunciata in data 10.6.1983, potendo i suoi interessi essere adeguatamente tutelati attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno, già aperta in di lei favore il 30.9.2019.

Tale strumento di tutela, come noto, non elimina radicalmente la capacità di agire, ma consente di ritagliare sulla persona incapace (o parzialmente incapace) un intervento di protezione e di sostegno che l'assista e l'affianchi in quelle aree e per le esigenze, personali e/o patrimoniali, in cui ciò appaia necessario, caratterizzandosi il decreto del giudice tutelare per la flessibilità del contenuto, adattabile e funzionale alle specifiche esigenze di protezione della persona.

Osserva il Collegio che le condizioni psico fisiche di **Controparte_I** (affetta da schizofrenia e da deterioramento cognitivo con cerebrovasculopatia, per come risulta dalla documentazione sanitaria agli atti del procedimento di amministrazione di sostegno iscritto al N.R.G.V.G. 931/2019 sono tali da non ritenere più sussistenti i presupposti sostanziali della dichiarazione di interdizione che deve, pertanto, essere revocata, alla luce del fatto che la diversa misura tutoria dell'amministrazione di sostegno, pendente, corrisponde pienamente all'esigenza di protezione giuridica ravvisabile nel caso concreto.

Al riguardo, la Corte costituzionale con sentenza 9 dicembre 2005 n. 440 ha affermato che spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Da ciò discende che il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione “*solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione*”. Il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è, quindi, rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì, dalla funzionalità di una misura, piuttosto che di un'altra, al soddisfacimento degli interessi da tutelare. Come di recente ribadito dalla Suprema Corte, “*nel*

giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass., sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628; cfr., altresì, Cass., sez. I, sent. n. 22332 del 26/10/2011: “L' amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l' interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”). Il giudizio di adeguatezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare.

L'art. 414 c.c. è stato, dunque, riformulato in termini restrittivi, non solo perchè è venuto meno (nella rubrica e nel testo) il riferimento alle persone che "*devono*" essere interdette (cfr. anche l'art. 415 c.c. in ordine alle persone che "*possono*" essere inabilite), ma soprattutto perchè non potrà pronunciarsi l'interdizione quando ciò non sia "*necessario*" ad assicurare alla persona una "*adeguata protezione*" e, dunque, quando sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva misura di tutela, da individuarsi in linea generale nell'amministrazione di sostegno.

Ciò premesso in diritto, si osserva che, nel caso di specie, non vi è necessità di mantenere la misura di protezione di cui all'art. 414 c.c., in quanto Controparte_1 è assistita, nella veste di amministratore di sostegno e senza conflitti, da altro familiare, il nipote Parte_2, ed i suoi interessi possono essere adeguatamente tutelati attraverso l'amministrazione di sostegno, già aperta,

avuto riguardo sia alle condizioni personali (la beneficiaria vive in una struttura residenziale protetta), sia a quelle patrimoniali (essendo titolare di benefici assistenziali e previdenziali).

Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere disposta la revoca della dichiarazione di interdizione emessa dal Tribunale di Locri in data 10.6.1983, nei confronti di *Controparte_1*

[...] mantenendo, invece, l'amministrazione di sostegno già aperta in di lei favore, attese le condizioni psicofisiche da cui risulta affetta.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 57/2024 R.G., così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di interdizione pronunciata dal Tribunale di Locri, nei confronti di *Controparte_1* con sentenza del 10.6.1983;

nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita della beneficiaria.

Così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2024 tenutasi in modalità video collegamento mediante applicativo *Microsoft Teams*.

Il Giudice rel.

dott.ssa Enrica de Sire

Il Presidente

dott. Andrea Amadei